

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1971

Trattamento tributario agli effetti delle imposte dirette dei redditi delle imprese di navigazione marittima ed aerea straniera

ONOREVOLI SENATORI. — La crescente espansione dei traffici internazionali assegna nuove dimensioni al problema della doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio delle attività di trasporto marittimo e aereo, sicchè si impone l'esigenza di una semplificazione delle procedure che attualmente garantiscono l'eliminazione del citato fenomeno, il quale aggrava i costi di produzione dei relativi servizi ed è suscettibile di determinare una situazione di inferiorità competitiva delle nostre compagnie di bandiera.

Come è noto, attualmente, la doppia imposizione fiscale viene eliminata mediante apposite convenzioni internazionali che, in linea di massima, si rivolgono ai redditi di tutti i settori dell'attività economica in cui può venire in collisione la pretesa tributaria di due o più Stati.

In relazione alla continua dilatazione della rete dei servizi della nostra compagnia aerea di bandiera, in questi ultimi tempi si è cercato in più occasioni di isolare i problemi della doppia imposizione interessanti i redditi del relativo settore, per un più celere adeguamento della disciplina fiscale alle

nuove relazioni internazionali, avendo cura, peraltro, che, in ogni caso in cui l'altra parte contraente avesse interessi analoghi a quelli del nostro Paese, i limitati accordi all'uopo stipulati disciplinassero, nello stesso contesto, anche i redditi del settore marittimo.

È di comune intuizione come i negoziati, soprattutto interessanti convenzioni di carattere generale, nel delicato settore della doppia imposizione, siano laboriosi e complessi e come, nonostante l'avulsa trattazione, in molti casi, dei problemi interessanti i traffici internazionali, le difficoltà dell'adeguamento, nei tempi, della disciplina fiscale all'accelerato ritmo di sviluppo dei traffici stessi permangano, segnatamente a causa delle complessità dell'*iter* di perfezionamento degli accordi in questione, soggetti alla procedura di ratifica parlamentare.

Aggiungasi che proprio tale *iter* non di rado costituisce elemento di intralcio, particolarmente per gli accordi settoriali, attesa la riluttanza di molti Paesi, coi quali sono state intavolate trattative, ad accettare che gli accordi stessi entrino in vigore nel nostro Paese dopo il lungo procedimento di approvazione parlamentare, mentre le proprie

norme interne consentono l'automatica ricezione della statuizione convenzionale con immediata efficacia vincolante.

In tale situazione appare quanto mai necessaria una disciplina legislativa che sostanzialmente recepisca la pattuizione convenzionale, stabilendo, su basi di reciprocità, secondo i principi dello schema di convenzione elaborato dal Comitato fiscale dell'OCSE (Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico), cui l'Italia aderisce, l'esenzione nello Stato di produzione dei redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea delle imprese aventi la sede della direzione effettiva al di fuori di tale Stato. (Nei trattati intesi ad evitare la doppia imposizione si stabilisce, secondo i cennati principi OCSE, che le imprese aventi la sede della direzione effettiva in uno degli Stati contraenti non sono tassabili che in detto Stato).

A tal uopo è stato predisposto l'accluso disegno di legge — che non innova rispetto a soluzioni già accolte nel nostro ordinamento (vedasi, ad esempio, il trattamento dei redditi dei consoli e degli agenti consolari) — col quale, senza rinunciare ad ogni garanzia di accertamento relativo alla con-

dizione di reciprocità, viene stabilita l'esenzione sui redditi prodotti in Italia dalle imprese di navigazione estere con il riconoscimento, in contropartita, del diritto all'imposizione, per il nostro Paese, sui redditi prodotti all'estero dalle imprese nazionali.

L'approvazione del provvedimento in parola, oltre a sollevare il Parlamento, già oberato da un'ingente mole di lavoro, dalla ratifica di accordi che per le loro caratteristiche possono in via preventiva essere autorizzati senza alcun inconveniente sotto il profilo del corretto svolgimento delle funzioni costituzionalmente demandate ai singoli organi dello Stato, rappresenterebbe il più valido adeguamento della nostra politica fiscale relativa ai redditi della navigazione alle risoluzioni dell'OACI (Organizzazione dell'aviazione civile internazionale) ed in particolare alla risoluzione del 14 novembre 1966 (sezione III).

In detta risoluzione, nel sottolinearsi l'esigenza della più rapida eliminazione della doppia imposizione fiscale sui redditi del settore aereo, espressamente si raccomanda la concessione dell'esenzione sui redditi in argomento ad ogni altro Stato che assicuri la reciprocità.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono esenti da ogni imposizione diretta, erariale e locale, i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima delle imprese estere operanti in Italia, a condizione che sussista reciprocità di trattamento, in virtù di apposito patto convenzionale con lo Stato al quale le imprese straniere appartengono.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai redditi prodotti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per i quali risulti accertata la suindicata condizione di reciprocità, con decorrenza dal termine che sarà indicato nel patto stesso.